



TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
SETTORE CIVILE

Il Tribunale di Sala Consilina, Settore Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa Federica Girfatti
dr.ssa Enrichetta Cioffi
dott. Antonio Ansalone

PRESIDENTE
GIUDICE rel.
GIUDICE

ha emesso la seguente

C A S O
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo ex art. 669 *terdecies* e p.c. iscritto al n. 552/2011 (discusso all'udienza camerale del 28 settembre 2011) e vertente tra

FEOLI MARIA PINA, c.f. FLEMPN33D43C349T, e **CAIATA AMARIA**, c.f. CFAMRA57H501410P, rappresentate e difese in virtù di procura a margine dell'atto di reclamo dall'avv. Antonio Forte presso il cui studio elettivamente domicilia in Sanza (SA) alla via Roma n.

28

RECLAMANTI

E

DE STEFANO SABINO, c.f. DSTSBN45L301410H, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione dall'avv. Giacinta Guerra presso il cui studio elettivamente domicilia, in Buonabitacolo (SA) alla via Municipio n. 2

RECLAMATO

Il Collegio,

sentite le parti costituite.

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza camerale del 28/09/2011, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 669 *terdecies* e p.c., depositato in data 15 giugno 2011, Feoli Maria Pina e Caiata Maria proponevano reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Sala Consilina, resa in data 13/03/2011 ex art. 669 *duodecies*, avente ad oggetto la domanda di attuazione del

provvedimento di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, a piedi e carrabile, concesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data 14.03.2008 e depositata in data 18.03.2008, con cui si ordinava a De Stefano Sabino di "reintegrare immediatamente le predette ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio così come dedotto nel ricorso introduttivo, facendo obbligo a De Stefano Sabino di rimuovere immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio così come evidenziata nella produzione fotografica di parte ricorrente, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per l'inerente attuazione, abilitando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ausiliari, se lo riterrà necessario..".

Le ricorrenti, infatti, deducevano la parziale ottemperanza del De Stefano alla richiamata ordinanza, per aver aperto un varco di accesso su di un punto diverso da quello prescritto.

Ed invero, evidenziavano le ricorrenti che mentre il percorso di cui alla richiamata ordinanza si diparte dalla strada comunale "Campo La Corte" e, dopo un brevissimo tratto sulla particella n. 118, si immette nella particella n. 119, per poi continuare all'interno della particella n. 119, lungo il confine con la p.la 118 per proseguire il suo percorso sino ad immettersi nella particella 120, quello attualmente esistente si diparte dalla strada comunale e prosegue attraverso un lungo tratto sulla particella n. 118 costeggiando per buona parte il confine esterno alla p.la n. 119 immettendosi nella stessa a circa 18 metri dalla strada pubblica. Ed ancora, i varchi aperti hanno una ampiezza tale da non consentire l'esercizio della servitù di passaggio carrabile.

Attesa la parziale spontanea ottemperanza da parte del De Stefano, le ricorrenti invocavano l'intervento dell'Ufficiale giudiziario, come disposto dalla ordinanza resa in data 14.03.2008..

In sede di sopralluogo il competente Ufficiale giudiziario attestava che *"l'accesso alla particella 119 fg. 27, di cui alla foto n. 1 della documentazione fotografica non è stato effettuato; cosicché, considerato che è opportuno che il G.E. stabilisca le modalità di esecuzione dell'ordinanza per cui è causa, atteso che non si conosce l'esatta larghezza dei punti di accesso per il passaggio dei mezzi meccanici e che non vi è personale per provvedere all'apertura di cui all'ingresso rappresentato dalla foto n. 1 della documentazione, al fine di stabilire e dare esecuzione all'ordinanza per cui è causa.."*

Sicché, le ricorrenti, attese le difficoltà insorte in sede di esecuzione, proponevano ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. affinché il competente Giudice dell'esecuzione stabilisse le modalità di attuazione dell'ordinanza del 14.03.2008 ed abilitasse l'Ufficiale giudiziario ad avvalersi di ausiliari per rimuovere la recinzione apposta nel punto indicato ai nn. 1 e 2 di cui alla produzione fotografica di parte ricorrente, determinando la misura dell'ampiezza del passaggio in modo da rendere praticabile sia il transito con mezzi meccanici sia il comodo e libero transito a piedi



Handwritten signature or initials.



Il Giudice dell'esecuzione, espletata attività istrutoria attraverso la nomina di un Ctu, emetteva ordinanza, oggetto dell'odierno reclamo, con cui rigettava la richiesta dei ricorrenti sul presupposto dell'avvenuta ottemperanza da parte dell'esecutato dell'ordinanza resa in data 14.03.2008.

Tanto premesso le odierne reclamanti, Feoli Maria Pina e Caiafa Maria, con il proposto reclamo chiedevano revocarsi l'impugnata ordinanza resa ex art. 669 *duodecies* c.p.c. e, per l'effetto, determinarsi le modalità di attuazione dell'ordinanza n. 124/2008 del 14.03.2008 abilitando l'Ufficiale giudiziario ad avvalersi di ausiliari per rimuovere la recinzione apposta nel punto indicato ai nn. 1 e 2 di cui alla produzione fotografica di parte ricorrente e determinarsi la misura dell'ampiezza del passaggio in modo da rendere praticabile sia il transito con mezzi meccanici sia il libero e comodo transito a piedi. Vinte le spese di lite.

Con atto di costituzione depositato in data 26 settembre 2011 parte reclamata eccepiva, in rito, la inammissibilità del proposto reclamo, sul presupposto della non reclamabilità dei provvedimenti resi ex art. 669 *duodecies*, e, nel merito, la infondatezza della domanda per aver il De Stefano integralmente adempiuto alle prescrizioni contenute nell'ordinanza resa in data 14.03.2008. Vinte le spese di lite.


Tanto premesso in fatto, va in primo luogo esaminata l'eccezione di rito preliminarmente sollevata da parte reclamata, quella dell'inammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti resi ex art. 669 *duodecies*.

Sulla reclamabilità dei provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. non vi è concordia né in giurisprudenza né in dottrina.

Si osserva che la riforma del processo civile operata con la l. 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, se da un lato ha adeguato il dettato normativo alla pronuncia della Corte Costituzionale quanto alla possibilità di controllo anche del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, dall'altro ha lasciato aperti i ben noti problemi circa la reclamabilità di quei provvedimenti, quali quelli di attuazione, che, pur non pronunciando direttamente sulla domanda cautelare, si ripercuotono sulla stessa: l'art. 669 *terdecies* c.p.c., secondo la sua nuova formulazione, si limita ad ammettere il reclamo "contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare". Le difficoltà si accentuano, rendendo più grave la lacuna normativa, se si tiene conto dell'intervento in materia societaria che ammise il reclamo contro tutti i provvedimenti resi nell'ambito del procedimento cautelare.

In giurisprudenza un'unica decisione di legittimità (Cass. III, 20/11/09, n. 24543) non affronta direttamente la questione, lasciandola impregiudicata.

La giurisprudenza di merito nota presenta un orientamento minoritario per l'ammissibilità (Trib. Trani 23 gennaio 2007, Giurisprudenzabarese.it 2007; Trib. Roma 23 luglio 2003, Riv. crit. dir. lav.



CASO.it

2003, 685; Foro it. 2003, I, 2838; Nuovo dir. 2003, I, 853; Trib. Latina 5 dicembre 1997, Foro it. 1999, I, 2117; Trib. Bari 29 febbraio 1996, Foro it. 1996, I, 914) ed uno, prevalente, per l'inammissibilità (Trib. Torino 2 dicembre 2005, Giur. merito 2006, 2636; (Trib. Lucca 21 marzo 2003, Giur. merito 2003, 1940; Trib. Napoli 1° marzo 2001, Gius 2002, 1882; Trib. Napoli 2 febbraio 2001, Giur. nap. 2001, 155; Trib. Napoli 15 dicembre 1998, Gius 1999, 1777; Trib. Roma 17 aprile 1997, Nuovo dir. 1998, 53, nt. Tatarelli).

La tesi dell'inammissibilità si fonda principalmente su una motivazione che attiene alla "struttura unitaria del procedimento cautelare, che richiede, sin dalla formulazione iniziale della stessa ordinanza, che siano dettate contestualmente le modalità attuative; nel caso in cui le stesse difettino, è possibile utilizzare lo strumento offerto dall'art. 669 *duodecies* c.p.c. il cui esito non rappresenta un *quid novi* rispetto al contenuto della tutela cautelare, ma tende unicamente alla sua integrazione, che è necessario attivare ogniqualvolta non siano state determinate le modalità più opportune per la soddisfazione delle accertate esigenze cautelari; pertanto, ne consegue che, ritenuto il carattere integrativo del provvedimento originario, come tale partecipa della stessa natura ed assoggettato alla medesima disciplina, lo stesso è inoppugnabile ex art. 669 *terdecies* c.p.c.". La stessa opinione rileva che, invero, il reclamo al collegio è ammesso solo avverso l'ordinanza che abbia concesso o meno il provvedimento cautelare e non contro l'ordinanza emessa in fase di attuazione, la cui natura è meramente ordinatoria, limitandosi a risolvere solo difficoltà di ordine materiale, che possano sorgere in sede di concreta attuazione del comando contenuto nel provvedimento cautelare; la diversità della natura dei due provvedimenti, di cognizione (ancorché sommaria) quello cautelare, e di esecuzione, quello in esame, giustifica la difformità dei rimedi previsti, per contestare la validità dell'uno o dell'altro, evidentemente corrispondente alle diverse impugnazioni previste per il titolo esecutivo (sentenza) e contro i provvedimenti di esecuzione materiale dello stesso, mentre, diversamente opinando, si concretizzerebbe una disarmonia sul piano sistematico; quindi, il carattere ordinario dell'ordinanza ex art. 669 *duodecies* c.p.c. mal si concilia con la possibilità di una sua impugnazione, secondo i rimedi previsti per la diversa ordinanza che decide nel merito della pretesa cautelare (cfr. Trib. Napoli 2 febbraio 2001, cit.).

La dottrina è anch'essa divisa tra l'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti di attuazione ovvero la sua negazione. A sostegno della prima tesi si sottolinea la necessità di un controllo in ogni ipotesi di esercizio di poteri discrezionali da parte del giudice; a sostegno della seconda si sostiene che il potere esercitato in sede di attuazione ha un fondamento completamente diverso rispetto a quello speso nella concessione o nel diniego della misura cautelare, in quanto esso non si ripercuote sulla domanda ovvero sui presupposti del provvedimento o sul suo contenuto, bensì sulla esecuzione del comando giudiziale.

Ciò posto, questo Collegio, consapevole dell'esistenza dei richiamati orientamenti sia della dottrina sia della giurisprudenza di merito non univoci sull'argomento, e consapevole, altresì, della lacuna normativa sulla sollevata questione, ritiene di dover aderire alla tesi, benchè minoritaria, dell'ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze attuative di misure cautelari e ciò alla luce di esigenze di giustizia sostanziale atteso che nel caso in cui il provvedimento emesso ex art. 669 *duodecies* finisca per modificare o disattendere il comando giudiziale che dovrebbe eseguire occorre comunque garantire ai soggetti lesi un rimedio per tutelare i propri interessi sostanziali in ossequio ad un diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Risolta così la questione dell'ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze rese ai sensi dell' art. 669 *duodecies* c.p.c., occorre passare al merito della controversia.

La presente controversia ha ad oggetto l'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, a piedi e carrabile, concesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data 14.03.20108 e depositata in data 18.03.2008 con cui si ordinava a De Stefano Sabino di "reintegrare immediatamente le predette ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio così come dedotto nel ricorso introduttivo, facendo obbligo a De Stefano Sabino di rimuovere immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio così come evidenziata nella produzione fotografica di parte ricorrente, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per l'inerente attuazione, abilitando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ausiliari, se lo riterrà necessario". Sicchè è questo il contenuto del provvedimento cui De Stefano Sabino avrebbe dovuto fare attuazione.

Orbene, dall'attività espletata dall'Ufficiale giudiziario, portatosi sui luoghi di causa al fine di eseguire l'ordinanza del 14.04.2008, e dalla relazione del Ctu nominato dal Giudice dell'attuazione è emerso, in maniera incontrovertibile, che De Stefano Sabino non ha dato puntuale ed integrale esecuzione alla richiamata ordinanza.

Ed invero, l'Ufficiale giudiziario ha accertato che " l'accesso esistente alla p.lla 119 fg. 27 dalla part. 118 fg 27 non risulta da produzione fotografica...ed è posto ad una distanza dalla strada comunale via Campo La Corte di m. 18 circa....l'accesso alla particella 119 fg. 27, di cui alla foto n. 1 della documentazione fotografica, non è stato effettuato" Il Ctu, ing. Antonio Detta, ha verificato che, rispetto a quanto prescritto dal Giudice della cautela, si è realizzato un "percorso alternativo". In particolare, il Ctu ha accertato che "attualmente, essendo non agevole l'accesso ai fondi delle particelle 123 e 125 dalla strada Comunale Campo La Corte, per la presenza della recinzione dei terreni delle particelle n.ri 118 e 119, si è determinato un percorso alternativo (vedi

Allegato grafico n. 69) che, dalla suddetta strada, costeggiando lateralmente le particelle n. 119 e 120 si immette nella particella n. 122 per proseguire fino alle particelle n. 123 e 125".

Orbene, da una fedele interpretazione sia del dispositivo sia della parte motiva dell'ordinanza di reintegra della cui attuazione si controverte emerge che: *"le ricorrenti per accedere ai loro rispettivi fondi si sono servite della stradina, rectius, percorso che si diparte dalla via comunale ed attraversa le p.lle 119, 120, e 122 nel possesso del resistente; ... tutto si evince dalle dichiarazioni rese da Ciorciari Tommaso e da Citera Antonio..., i quali concordano sulla sussistenza di tale stradina, utilizzata sia a piedi che con mezzi meccanici da lungo tempo; ... tale percorso è visibile ad occhio nudo nelle foto della produzione di parte ricorrente, ove si evidenzia un tracciato senza erba che denota, dunque, un passaggio frequente;.....in virtù delle modalità di esercizio del pregresso possesso delle ricorrenti istanti, l'ordine di reintegrazione nel possesso deve, allo stato, aver ad oggetto l'eliminazione della recinzione metallica come raffigurata nella produzione fotografica di parte ricorrente solo nei punti che impediscono il passaggio;.....p.q.m. 1) in accoglimento della istanza interdittale proposta nell'interesse di Feoli Maria Pina e Caiata Maria ordina al resistente De Stefano Sabino di reintegrare immediatamente le predette ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio così come dedotto nel ricorso introduttivo, facendo obbligo a De Stefano Sabino di rimuovere immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio così come evidenziata nella produzione fotografica di parte ricorrente, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per l'inerente attuazione, abilitando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ausiliari, se lo riterrà necessario..."*

Orbene, alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il De Stefano non ha dato puntuale esecuzione alla richiamata ordinanza. Ed infatti, questi avrebbe dovuto provvedere a rimuovere la recinzione metallica nel punto rappresentato dalla produzione fotografica in 1 e 2 di parte ricorrente, punto posto molto più a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119. Invero, il De Stefano, eludendo il provvedimento di reintegra, ha provveduto a rimuovere la rete metallica in un punto corrispondente alla metà della linea di confine che separa la particella n. 118 dalla particella n. 119 e non già, come avrebbe dovuto in ottemperanza della ordinanza di reintegra, nei pressi della strada comunale "Campo La Corte"

Ed ancora, come emerso, dagli accertamenti condotti, il varco realizzato dal De Stefano è di ampiezza tale da non consentire il comodo accesso pedonale e l'accesso carrabile, con mezzi meccanici, essendo di ampiezza inferiore ad 1 mt.

Dunque, posto quanto sopra, questo Collegio, dovendo determinare le modalità di attuazione dell'ordine di reintegra emesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data



14.03.2008 e depositata in data 18.03.2008, dispone, previa revoca dell'ordinanza reclamata emessa in data 13 marzo 2011 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento ex art. 669 *duodecies* c.p.c. n. r.g. 470/2010, la rimozione da parte di De Stefano Sabino della recinzione metallica nel punto rappresentato dalla produzione fotografica nn 1 e 2 di parte ricorrente, punto posto molto più a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119, ovvero nei pressi della strada comunale "Campo La Corte". Dispone, altresì, che il varco di accesso, così determinato, abbia un'ampiezza di circa 3,50 mt o comunque tale da consentire non solo l'accesso pedonale ma anche l'accesso carrabile con mezzi meccanici.

Per l'attuazione del predetto ordine di reintegra designa l'Ufficiale giudiziario competente abilitandolo a servirsi di eventuali ausiliari.

Si ritiene equo compensare le spese di lite stante l'obiettiva particolarità e complessità della questione.

- Il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, così provvede:
- 1) in attuazione dell'ordine di reintegra emesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data 14.03.2008 e depositata in data 18.03.2008, dispone, previa revoca dell'ordinanza reclamata emessa in data 13 marzo 2011 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento ex art. 669 *duodecies* c.p.c. n. r.g. 470/2010, la rimozione da parte di De Stefano Sabino della recinzione metallica nel punto rappresentato dalla produzione fotografica nn 1 e 2 di parte ricorrente, punto posto molto più a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119, ovvero nei pressi della strada comunale "Campo La Corte". Dispone, altresì, che il varco di accesso, così determinato, abbia un'ampiezza di circa 3,50 mt o comunque tale da consentire non solo l'accesso pedonale ma anche l'accesso carrabile con mezzi meccanici;
 - 2) designa per l'attuazione del predetto ordine di reintegra l'Ufficiale giudiziario competente abilitandolo a servirsi di eventuali ausiliari;
 - 3) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Sala Consilina, nella camera di consiglio del 10.011.2011.



IL GIUDICE EST.

dr.ssa Enrichetta Gioffi

Enrichetta Gioffi


TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

È conforme all'originale (N. 4/2011)

Rilasciato dal Funzionario Pubblico

all'Avv. GIUSEPPE P. RICE uso generale

Sala C. n. 2011.2011



IL PRESIDENTE

dr.ssa Federica Giuffrè

Federica Giuffrè

Federica Giuffrè
10.11.2011